



## REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE,  
DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA'

Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione

Ufficio Politiche del Farmaco e dell'Emergenza /Urgenza

Tel. 080 5403144/3143/3022 fax 080 5403200

[farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it)

Prot. AOO/152/ 7851 del 06-06-13

Alla cortese attenzione:

Direttori Generali delle AA. SS.LL. e AA.OO.

Rappresentanti Legali IRCCS ed E.E.

Ai Direttori delle Aree Farmaceutiche -delle AA. SS.LL.

Agli Ordini dei Medici delle Province  
di BA, BT, BR, FG, LE, TA

Ai Rappresentanti delle  
Organizzazioni sindacali MMG e PLS

Agli Ordini dei Farmacisti delle Province  
di BA, BR, FG, LE, TA

Alla Federfarma Regionale  
Alla Federfarma delle province  
di BA, BT, BR, FG, LE, TA

LORO SEDI

**Oggetto: Ordinanza Consiglio di Stato del 24.05.2013 su ricorso n. 3360/2013-  
Tar Lazio- non rimborsabilità dei PUFA Omega3.**

Si fa riferimento alla nota prot.n. AOO/152/6809 del 09 maggio 2013 con la quale si informava, che a seguito del ricorso proposto dalla Azienda farmaceutica Sigma Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A., il TAR del Lazio con ordinanza n.01574/2013 aveva sospeso la determinazione della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica AIFA del 5 dicembre 2012 pubblicata in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2013, ripristinando il regime di rimborsabilità da

parte del Sistema Sanitario Nazionale delle specialità medicinali appartenenti alla classe PUFA Omega 3 a decorrere dal giorno 11/04/2013.

Successivamente, in data 24 maggio 2013, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ha accolto l'appello (ricorso n.3360/2013) per la riforma dell'ordinanza cautelare del TAR e, per l'effetto, ha respinto l'istanza cautelare proposta in primo grado motivando che l'interesse pubblico al contenimento della spesa è prevalente alla richiesta dell'Azienda.

Pertanto, a decorrere dal 24/05/2013, le specialità medicinali della classe PUFA Omega 3 prescritte per la prevenzione secondaria nei pazienti con pregresso infarto miocardico non sono rimborsabili dal Sistema Sanitario Nazionale, nelle more della definizione nel merito del contenzioso la cui udienza pubblica è fissata il 17/12/2013.

Cordialmente.

MCC/

Il Responsabile A.P.  
Dott. Pietro Leoci

Il Dirigente di Ufficio  
Dott.ssa Mariangela Lomastro

04/06/13

N. 03360/2013 REG.RIC.

N. 01930/2013 REG.PROV.CAU.  
N. 03360/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3360 del 2013, proposto da:

Aifa-Agenzia Italiana del Farmaco, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

**contro**

Sigma Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Mario Sanino e Riccardo Arbib, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli n. 180;

Farmindustria - Associazione delle Imprese del Farmaco, rappresentato e difeso dagli avv. Diego Vaiano, Mario Sanino e Riccardo Arbib, con domicilio eletto presso Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;

**per la riforma**

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione

04/06/13

N. 03360/2013 REG.RIC.

III Quater, n. 1574 del 2013, resa tra le parti, concernente la non rimborsabilità dei medicinali appartenenti alla classe PUFA Omega 3

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sigma Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a. e di Farindustria - Associazione delle Imprese del Farmaco;

Vista l'impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2013 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti l'avvocato Mario Sanino e l'avvocato dello Stato Massimo Santoro;

Considerato che la C.C.T.S. dell'AIFA ha ritenuto che non debba essere prevista la rimborsabilità di medicinali appartenenti alla classe PUFA Omega 3, in favore di pazienti affetti da pregresso infarto miocardico, nell'esercizio di valutazioni di carattere tecnico che non appaiono affette da manifesta illogicità;

Considerato che tali valutazioni sono state compiute nel procedimento di revisione del prontuario farmaceutico;

Ritenuto, quanto al danno, che il T.A.R. ha già disposto la trattazione del merito del ricorso nell'udienza pubblica del 17 dicembre 2013 e che, nelle more, risulta prevalente l'interesse pubblico al contenimento della spesa farmaceutica.

P.Q.M.

04/06/13

N. 03360/2013 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 3360/2013) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.

Dispone la compensazione fra le parti delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Luigi Lodi, Presidente

Vittorio Stelo, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)